



Comune di MASCALUCIA
Città metropolitana di Catania

Regolamento per la disciplina della



Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 22/05/2025

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – INDICE		PAGINA
<i>Art. 1</i>	<i>Presupposto</i>	3
<i>Art. 2</i>	<i>Definizione di rifiuto</i>	3
<i>Art. 3</i>	<i>Soggetti passivi</i>	6
<i>Art. 4</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	7
<i>Art. 5</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	7
<i>Art. 6</i>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	9
<i>Art. 7</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali</i>	10
<i>Art. 7-bis</i>	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	12
<i>Art. 8</i>	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	13
<i>Art. 9</i>	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	14
<i>Art. 10</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	15
<i>Art. 11</i>	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	15
<i>Art. 12</i>	<i>Piano economico finanziario</i>	15
<i>Art. 13</i>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	16
<i>Art. 14</i>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	17
<i>Art. 15</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	17
<i>Art. 16</i>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	18
<i>Art. 17</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	18
<i>Art. 18</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>	20
<i>Art. 19</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	21
<i>Art. 20</i>	<i>Zone non servite</i>	21
<i>Art. 21</i>	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	21
<i>Art. 22</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	22
<i>Art. 23</i>	<i>Altre agevolazioni - Riduzione tariffaria per il dono del cibo contro lo spreco alimentare (Legge Gadda – ex L. 166/2016)</i>	23
<i>Art. 24</i>	<i>Cumulo di riduzioni</i>	23
<i>Art. 25</i>	<i>Obbligo di copertura integrale dei costi</i>	24
<i>Art. 26</i>	<i>Tributo provinciale</i>	24
<i>Art. 27</i>	<i>Riscossione</i>	24
<i>Art. 28</i>	<i>Dichiarazione TARI</i>	25
<i>Art. 29</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	26
<i>Art. 30</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>	27
<i>Art. 31</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	27
<i>Art. 32</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	28
<i>Art. 33</i>	<i>Importi minimi</i>	28
<i>Art. 34</i>	<i>Ravvedimento</i>	28
<i>Art. 35</i>	<i>Riscossione Coattiva</i>	29
<i>Art. 36</i>	<i>Contenzioso</i>	29
<i>Art. 37</i>	<i>Interpello</i>	30
<i>Art. 38</i>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	30
<i>Art. 39</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	30
<i>Art. 40</i>	<i>Norme finali e di rinvio</i>	30
<i>Art. 41</i>	<i>Entrata in vigore</i>	30

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000), contenente i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione della TARI (Tassa sui Rifiuti) introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene riconfermata la commisurazione della tariffa prevista dal comma 651 – art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. (Metodo Normalizzato), in sostituzione della precedente determinazione prevista dal comma 652 della stessa norma (metodo semplificato), e il nuovo Metodo Tariffario introdotto da ARERA. Viene, infine, ribadita la nuova classificazione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. n. 116/2020, il quale ora prevede rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi. I rifiuti assimilati agli urbani non esistono più e si intende eliminato ogni riferimento a questa tipologia indicato nei precedenti regolamenti.
3. Il tributo è dovuto a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio. La tassa è destinata a finanziare tutti i costi del servizio, vale a dire la copertura integrale di tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per i costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. Dalle utenze non domestiche vengono escluse le attività agricole e connesse, poiché l'art. 183, comma 1, lettera b-sexies, del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 116/2020, esclude dai rifiuti urbani i rifiuti dell'agricoltura.
6. Sono considerati aree passibili di produzione di rifiuti tutti quei locali pertinenziali come cantine, depositi, autorimesse, garage, box auto o parcheggi, anche privi di utenze, ai quali si applica solo la quota fissa della tariffa.
7. In caso di pluralità di possessori/occupanti/detentori, sono tutti tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, ma verrà tassato solo uno di essi, con facoltà di chiedere la voltura del tributo a un nominativo diverso tra i possessori/occupanti/detentori.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è definita dalla legge e disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, la definizione di rifiuto è contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a), del D.lgs. 152/2006, mentre la definizione dei rifiuti urbani è riportata nell'art. 184, comma 2, e nell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.lgs. 152/2006. La definizione di rifiuti speciali è invece contenuta nell'art. 184, comma 3 del medesimo D.lgs. 152/2006.

2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono **rifiuti urbani**:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, quali: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono **rifiuti speciali**:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
5. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.
6. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

- «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- «gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- «auto compostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

- «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- «centro di raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- «centro del riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani, e quindi soggetti alla TARI, tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati, o chiudibili da ogni lato, verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, insistenti nel territorio del Comune, a prescindere dalla loro regolarità di carattere urbanistico, edilizio e/o catastale.

2. Si considerano soggetti alla TARI tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
3. Sono considerati tassabili, in quanto produttivi di rifiuti, tutti quei locali pertinenziali come cantine, depositi, autorimesse, garage, box auto o parcheggi, anche se privi di utenze, ai quali si applica solo la parte fissa della tariffa.
4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, indispensabili e strumentali all'esercizio di impresa, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo, quindi destinati in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbia con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale. La mancata produzione di rifiuti deve essere dimostrata caso per caso dall'impresa che occupa gli immobili con apposita denuncia e idonea documentazione.
5. In virtù dell'assoggettabilità alla tassazione di tutti i locali posseduti o detenuti, potenzialmente produttivi di rifiuti, si considerano tassabili tutti quelli anche solo predisposti all'uso, a prescindere dall'effettivo utilizzo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali, esclusivamente a destinazione abitativa e non pertinenziale, rientranti nelle categorie catastali da A/1 a A/9, che risultino in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, del tutto disabitati, chiusi, vuoti, inutilizzati, non arredati, senza alcun suppellettile, fatiscenti, inagibili e privi di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, ovvero prive di utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) di qualsiasi gestore o di propria produzione, purché tale circostanza sia confermata e comprovata da apposita dichiarazione o perizia rilasciata da un tecnico, corredata da idonea e veritiera documentazione, anche fotografica, non retroattiva e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le anzidette condizioni. La documentazione e la dichiarazione o perizia tecnica di cui sopra devono essere allegate alla relativa denuncia TARI, che non potrà mai avere effetti retroattivi, ma con decorrenza dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente;
- locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; occorre che anche tale circostanza sia confermata e comprovata da apposita dichiarazione/perizia rilasciata da un tecnico e da idonea documentazione da allegare alla relativa denuncia TARI;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- fabbricati attualmente danneggiati, cadenti, in rovina, pericolanti e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea e veritiera documentazione non retroattiva, nonché privi di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, ovvero privi di qualsiasi utenza attiva. Tale beneficio, che comunque non potrà avere effetti retroattivi, si concede

solo a seguito di apposita dichiarazione/perizia tecnica corredata da valida documentazione.

- In caso di accertamento relativo ad annualità precedenti, la retroattività non potrà in nessun caso essere presa in considerazione. Eventuali eccezioni potranno applicarsi esclusivamente a seguito di presentazione di documentazione datata, risalente effettivamente alle annualità oggetto di accertamento.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali chiusi, vuoti, inutilizzati, non arredati, senza alcun suppellettile, fatiscenti e inagibili, in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività e privi di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, ovvero prive di utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) di qualsiasi gestore o di propria produzione, purché tale circostanza sia confermata e comprovata da apposita dichiarazione o perizia rilasciata da un tecnico e da idonea e veritiera documentazione non retroattiva e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le anzidette condizioni. La documentazione e la dichiarazione o perizia tecnica di cui sopra devono essere allegate alla relativa denuncia TARI, che non potrà mai avere effetti retroattivi, ma con decorrenza dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente;
- unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, ovvero prive di utenze attive di servizi di rete. Tale beneficio non potrà avere effetti retroattivi e si concede solo a seguito di apposita dichiarazione tecnica corredata da valida documentazione;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto iscritti al catasto con categoria E/7 (fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti, come chiese e cattedrali), con esclusione delle pertinenze e degli altri immobili con diversa categoria catastale;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso, purché tale circostanza sia confermata da idonea e veritiera documentazione non retroattiva, nonché privi di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, ovvero privi di qualsiasi utenza attiva. Tale beneficio, che comunque non potrà avere effetti retroattivi, si concede solo a seguito di apposita dichiarazione tecnica corredata da valida documentazione.

- In caso di accertamento relativo ad annualità precedenti, la retroattività non potrà in nessun caso essere presa in considerazione. Eventuali eccezioni potranno applicarsi esclusivamente a seguito di presentazione di documentazione datata, risalente effettivamente alle annualità oggetto di accertamento e a seguito di apposita istruttoria.
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- 2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione/denuncia TARI originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili e allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
- 3. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da attestazione di veridicità di quanto dichiarato dal contribuente inserita in apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica dell'Ente.
- 4. Nel caso in cui sia accertato, da parte dell'Ente, il conferimento di rifiuti al pubblico servizio nonostante l'esclusione dalla tassa, o si accertano rifiuti provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica il tributo a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile TARI è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano anche le superfici già dichiarate o accertate sulla base dei regimi di prelievo che si sono succeduti nel tempo.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria ad uso abitativo, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie tassabile sarà determinata calcolando l'80% della superficie catastale, definita secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per gli immobili di categoria catastale C la superficie tassabile è la consistenza indicata in catasto. Per altre aree soggette a TARI, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile è misurata sul filo interno, al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 1,50; la superficie delle aree esterne assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
6. L'utente è obbligato a fornire nella dichiarazione TARI l'indicazione della superficie calpestabile, allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In assenza, si considera l'80 per cento della superficie catastale di cui al precedente comma 2.
7. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
8. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.
9. Nel calcolo delle superfici non sono considerati:
 - i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti, per effetto di specifiche previsioni

- legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonna di erogazione;
 - le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
 - le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, dove si producono rifiuti speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
 - i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,5 mt. (o diversa altezza fissata dal regolamento edilizio comunale) nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l'esterno;
 - le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
2. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti interamente al tributo i locali dove vengono prodotti rifiuti urbani, aventi pertanto destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
3. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici ove si formano rifiuti speciali, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento di seguito indicate, distinte per tipologia di attività economiche:

<i>Tipologia di attività</i>	<i>% di riduzione superficie</i>
Carrozzerie, autofficina, elettrauto, gommisti	40%
Attività industriali con capannone di produzione – Attività Agricole	30%
Attività artigianali di produzione di beni specifici quali tipografie, lavanderie, tintorie, falegnamerie	30%
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	20%
Case di cura e riposo, Ambulatori medici e dentistici, Laboratori di analisi cliniche	20%

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali; fermo restando l'assoggettamento al tributo delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la **dichiarazione** del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
6. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine di presentazione della dichiarazione TARI.
In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'**obbligo dichiarativo**, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 7-BIS
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (UND) IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

(Facoltà per le UtENZE Non Domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento)

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, come modificato dall'art. 1 comma 24 del D.lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, come modificato dall'art. 3 comma 12 del D.lgs. 116/2020, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo di almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine, ma non prima di 2 anni (termine vincolante). La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
5. **Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta:**
 - Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 - Per esprimere la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di

attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

- La mancata presentazione della comunicazione preventiva di recupero autonomo entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- Il Comune, ricevuta la comunicazione, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambientale dell'Ente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
- Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, ma non prima di 2 anni, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
- L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini di seguito indicati.
- Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
- Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.
- Le UND (Utenze Non Domestiche) devono presentare una planimetria dei locali asseverata da un tecnico, con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali o, in alternativa, una pianta redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piante dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.
- Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 8

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata, a consuntivo: La

percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti avvenuta nel corso del medesimo anno (**rapporto: riciclo/produzione totale**)

3. In assenza di dato oggettivo, la produzione totale del rifiuto per ciascuna attività (Utenza Non Domestica UND) è stimata attraverso il prodotto del valore dell'indice di produttività della categoria tariffaria di appartenenza (coefficiente di produzione KD), moltiplicato per la superficie dell'attività.
4. In ogni caso, la riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% del tributo.
5. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita dichiarazione entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento.
6. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART.9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato nel successivo comma 4, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. Il DL 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies stabilisce che: **A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 43, comma 11 del dl 50/2022, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo (PEF – Regolamento – Tariffe TARI) coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.**
5. **In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.**
6. **In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.**

ART.10
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere al Comune il corrispettivo del servizio. Ad esse continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo del MIUR previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008 n. 31, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del Piano Economico e Finanziario (PEF).

ART. 11
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il Comune, oltre alle norme statali che disciplinano il piano economico finanziario, aderisce anche ai principi dettati dall'ARERA che svolge il suo compito in virtù della delega legislativa espressa dal comma 527 art. 1 della legge 205/2017.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario (PEF Grezzo), secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC).
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 5. I principi adottati per determinare i costi da inserire nel PEF vengono di volta in volta richiamati nella delibera di approvazione del PEF che l'ETC invierà all'ARERA per la successiva approvazione.
 6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 7. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente.

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile), secondo il metodo normalizzato.
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 14
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc.
2. La tariffa per le utenze domestiche è strutturata tenendo conto della diversa composizione del nucleo familiare nelle sei fasce ed è calcolata secondo i coefficienti Ka e Kb di cui al DPR 158/1999;
3. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti.
4. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
5. Ai locali adibiti a pertinenze dell'abitazione principale, quali cantine, luoghi di deposito, autorimesse, posti auto e locali similari, non si applica la quota variabile del tributo.
6. Tale disposizione si applica anche agli ulteriori locali pertinenziali tenuti a disposizione, nonché posseduti o detenuti da persone fisiche non residenti, che possono essere prive di ulteriori unità abitative nel territorio comunale, se comunque non destinati all'esercizio di imprese, arti o professioni.

ART. 15
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti o domiciliati, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 30 giorni.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare, ai fini del calcolo TARI, anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, che risultano residenti anagraficamente.
3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero dei componenti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in **1 (uno) occupante**.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa con altri occupanti, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, esclusivamente a seguito di presentazione di apposita documentazione dimostrativa, nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite.
5. Per le utenze domestiche abitative tenute a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni diverse dall'abitazione principale tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (ex AIRE) e in tutti i casi di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti viene stabilito in **n. 1 unità (1 occupante)**.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari, la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

7. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data dell'invio degli avvisi di pagamento, con eventuale successivo conguaglio in relazione alle variazioni di seguito intervenute.
8. Eventuali variazioni del nucleo familiare domestico in corso d'anno, condurranno ad un ricalcolo dell'importo dovuto a far data dalla intervenuta variazione, registrata di seguito alla dichiarazione o dall'acquisizione dai registri anagrafici per i nuclei residenti. Le variazioni intervenute verranno riportate quale conguaglio nella successiva tariffazione.
9. Le cantine, le autorimesse, i depositi e i locali simili, destinati all'esercizio di imprese, arti o professioni, si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
10. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo di lucro.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1 Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.
- 2 Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta in prevalenza, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 3 Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
- 4 I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
- 5 La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio,

anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

- 6 Alle utenze non domestiche diverse da quelle indicate, si applica la tariffa corrispondente all'utenza che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 7 Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibite, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
- 8 In caso di utenze non domestiche che comprendano diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.
- 9 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata una tariffa per l'attività ed una per l'abitazione, attribuendo a ciascuna di esse la quota di superficie di competenza; se non è possibile distinguere la superficie utilizzata per l'attività, si applica la tariffa di uso prevalente.
- 10 In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
- 11 Le utenze non domestiche si dividono in base alle seguenti **30 categorie**:

(10) 1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole, sale, luoghi di culto

(10) 2. Cinematografi, teatri

(10) 3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

(10) 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

(10) 5. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e stazioni autobus

(10) 6. Autosaloni, esposizioni

(10) 7. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione

(10) 8. Agriturismi e Alberghi senza ristorante – B&B – Case vacanze

(10) 9. Case di cura e di riposo, caserme, carceri

(1) 10. Ospedali

(1) 11. Agenzie, uffici, Agenzie pompe funebri

(1) 12. Banche, istituti di credito e studi professionali

(1) 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli (abbigliamento, calzature, casalinghi, materiale elettrico, giocattoli, profumerie e cosmesi), ferramenta

(1) 14. Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai, enoteche, erboristerie, sanitari

(1) 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, gioielli, orologi, ceramiche, ottica, fotografia, merceria, materiali edili, commercio ingrosso

- (1) 16. Banchi di mercato di beni durevoli, posteggi di mercato*
- (1) 17. Barbiere, estetista, parrucchiere, lavanderia, smacchiatricie, tintorie, lavasecco*
- (1) 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, tipografi)*
- (1) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto, officine in genere, autolavaggi*
- (1) 20. Attività industriali con capannoni di produzione*
- (1) 21. Attività artigianali di produzione beni specifici*
- (1) 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, attività rientranti nel comparto della ristorazione.*
- (1) 23. Birrerie, hamburgerie, mense*
- (1) 24. Bar, caffè, pasticceria, gelaterie.*
- (1) 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati, confetterie e dolci in genere)*
- (1) 26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, mulini, produttori di vino, oleifici*
- (1) 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio e Kebab*
- (1) 28. Ipermercati di generi misti*
- (1) 29. Banchi di mercato generi alimentari*
- (1) 30. Discoteche, nightclub, sale scommesse*

ART.18 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Al contribuente spetta l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa tributaria. Spetta sempre al contribuente l'onere della prova anche per richiedere eventuali riduzioni e/o agevolazioni tributarie.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali oggetto della tassazione, **“esclusivamente a condizione che il contribuente presenti tempestivamente dichiarazione di cessata occupazione”** o comunque entro i termini normativi previsti per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una

riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

6. **La tassa è comunque dovuta su box, garage, cantine, depositi, parcheggi, autorimesse e sottotetti anche nel caso in cui essi non siano allacciati alla rete elettrica o sono privi di altre utenze, in quanto i locali e le aree frequentate o utilizzabili da persone sono sempre produttivi di rifiuti.**

ART.19 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, se adeguatamente dimostrato, la TARI è dovuta in misura massima del 10 % della tariffa.

ART. 20 ZONE NON SERVITE

- 1 Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze interessate da forme di raccolta "porta a porta".

ART. 21 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10% della quota variabile;
 - b. Abitazioni con **unico occupante**, cioè unico componente del nucleo familiare, come si evince dal registro anagrafico dei residenti: riduzione del 30% della quota variabile;
 - c. esclusivamente le abitazioni censite con categoria catastale da A/2 ad A/7, e non le pertinenze, tenute a disposizione per uso stagionale da contribuenti non residenti: riduzione del 16% della quota variabile;
 - d. Abitazioni, e non le pertinenze, di soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'**estero**: riduzione del 16% della quota variabile;
 - e. Utenti che effettuano pratiche di **compostaggio domestico**, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, riduzione del 20% della parte variabile. Tale riduzione si applica solo all'unica utenza relativa all'abitazione principale con residenza; non si concede alle utenze relative agli immobili tenuti a disposizione, a tutte le pertinenze e ai non residenti. Per mantenere il diritto alla riduzione occorre ripresentare annualmente apposita istanza di adesione al compostaggio, dichiarando sotto la propria responsabilità di praticare il compostaggio secondo i principi e i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia e dal regolamento.
 - f. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati **isole ecologiche**, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa, calcolata sulla base delle **quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata** nel corso dell'anno solare precedente. I criteri di determinazione delle riduzioni da applicare e le relative tariffe sono definiti dal Regolamento per la "disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana, in funzione della raccolta differenziata dei rifiuti" approvato con delibera di C.C. n. 79/2016 art. 20;
 - g. Riduzioni del 25% della quota variabile della tariffa vengono concesse solo a seguito di istanza (salvo diversa disposizione normativa e quindi riconosciuto d'ufficio secondo le modalità applicative stabilite da ARERA o altra Autorità competente) e a presentazione annuale di valida documentazione comprovante lo *status socio-economico-sanitario*:
 1. nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.530;

2. famiglie con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a **20 mila**;
 3. famiglie in cui una **grave malattia** costringa uno dei componenti all'utilizzo di apparecchiature mediche alimentate con l'energia elettrica (elettromedicali) indispensabili per il mantenimento in vita;
 4. nuclei familiari all'interno dei quali vi è un invalido civile, con percentuale pari a 100%;
- h. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 (66,66 %) della parte variabile del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
2. Qualora il contribuente abbia diritto a più riduzioni o agevolazioni, lo stesso può usufruirne al massimo di una, quella più favorevole.
 3. In ogni caso, qualora ne esistessero i presupposti, l'eventuale ammontare delle riduzioni non può essere superiore al 30% della quota variabile della tariffa.
 4. Tutte le riduzioni sono applicabili solo sulla quota variabile della tariffa, competono esclusivamente a richiesta dell'interessato presentata entro il termine ultimo del 31 Marzo.
 5. Qualora l'istanza venga presentata oltre la data del 31 Marzo, le riduzioni decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano presentate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
 6. Il contribuente, a pena di decadenza, è tenuto a rinnovare la richiesta di riduzione di anno in anno, anche al permanere delle condizioni, e a dichiarare tempestivamente il venir meno delle circostanze che danno diritto alla riduzione. In ogni caso le riduzioni cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione. Fatta eccezione per la riduzione di cui al punto 4 della lettera g., che presuppone il permanere dell'invalidità al 100%, senza necessità di revisione annuale, fino al decesso (che rimane da dichiarare).

ART.22

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

CONFERIMENTI I CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri comunali di raccolta, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente, come da Regolamento per la "disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana, in funzione della raccolta differenziata dei rifiuti" approvato con delibera di C.C. n. 79/2016 art. 20.
2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al **30 %** della quota variabile della tariffa.
3. Tale riduzione si applica sul saldo TARI a conguaglio dell'anno successivo a quello del conferimento al Centro di raccolta.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio¹ domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del

¹ Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-ter), del D.lgs. 152/2006, il compostaggio è il trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost

tributo (o della tariffa totale del tributo), con effetto a seguito di presentazione di apposita istanza entro il 31 Marzo da rinnovare ogni anno, o con effetto dall'anno successivo se presentata oltre il termine del 31 Marzo, nella quale si attesta e si conferma che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo durante l'anno. Suddetta istanza dovrà essere presentata ogni anno anche se non sono mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o per gli anni successivi nel caso di incapacienza.

ART. 23

ALTRE AGEVOLAZIONI

Riduzione tariffaria per il dono del cibo contro lo spreco alimentare (Legge Gadda – ex L. 166/2016)

1. Ai sensi dell'art. 17 L. 166/2016 (Legge Gadda) contro lo spreco alimentare, le aziende che cedono beni alimentari prossimi alla scadenza alle associazioni, con le quali sottoscrivono apposito accordo per la donazione agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, possono usufruire di una riduzione annua del **5% per cento della parte variabile della tariffa**. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con le altre riduzioni previste per l'avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, fino a un massimo del 30%.
2. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 28 Febbraio, presentando apposita istanza.
3. Il titolare dell'attività deve produrre, inoltre, a pena di decadenza del beneficio, entro il 30 Novembre dell'anno per cui viene richiesta la riduzione, una dichiarazione contenente la tipologia e la quantità dei prodotti donati e la lista delle organizzazioni alle quali sono consegnate le eccedenze di prodotti alimentari, unitamente alle autocertificazioni rese dai soggetti che ricevono i prodotti, attestanti la ricezione e la loro qualifica di ONLUS. La riduzione opera di regola in sede di saldo-conguaglio sull'annualità di riferimento, emesso entro il 31 Dicembre.

ART. 24

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelta tra quella più favorevole.
2. Tutte le riduzioni previste dal presente regolamento si intendono applicate esclusivamente sulla quota variabile del tributo.

ART. 25

OBBLIGO DI COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI

L'obbligo di copertura integrale dei costi è previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 26

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 e s.m.i.

dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Catania.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.
4. Dal 2021 il tributo TEFA viene versato dai contribuenti direttamente alla Città Metropolitana di Catania, ad esclusione del tributo da calcolare sui contributi riversati dal MIUR per le Istituzioni Scolastiche, che resta in capo ai Comuni, somme che vanno rapportate al contributo che ogni anno il Ministero assegna sulla base degli alunni effettivamente frequentanti.

ART. 27

RISCOSSIONE

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune, nel rispetto dell'art. 2-bis del D.L. 193/2016.
2. La TARI è versata soprattutto mediante modello di pagamento unificato **F24**, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, nonché mediante il sistema di pagamento **PagoPa** sulla piattaforma online oppure presso i prestatori di pagamento aderenti al sistema PagoPa (a tale scopo è possibile consultare il sito istituzionale del Comune: <https://www.comunemascalucia.it>) ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, con allegati i modelli di pagamento F24 o PagoPA preventivamente compilati. L'avviso di pagamento contiene tutte le informazioni richieste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e può essere inviato anche per posta semplice o, su richiesta, mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato di volta in volta dal contribuente.
4. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo TARI sarà effettuato in 4 rate, inviate in una sola spedizione, comprendente il saldo a conguaglio dell'anno in corso, pari al restante 25% calcolato in base alle tariffe approvate con il PEF, e l'acconto dell'anno successivo, pari al 75% calcolato sulla base delle tariffe dell'anno precedente, con le seguenti scadenze, salvo deroghe:
 - **“Saldo/Conguaglio”** riferito all'anno in corso: **1° Dicembre**
 - **1° rata “Acconto”** riferita all'anno successivo: **30 Aprile (o unica soluzione)**
 - **2° rata “Acconto”** riferita all'anno successivo: **30 Giugno**
 - **3° rata “Acconto”** riferita all'anno successivo: **30 Settembre**

L'importo dell'acconto per l'anno successivo potrà essere pagato in 3 rate distinte o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata del 30 Aprile. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.

I versamenti aventi scadenza antecedente il 1° dicembre escluso sono calcolati sulla base degli atti applicabili l'anno precedente. I versamenti aventi scadenza successiva al 1° dicembre compreso devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già calcolato e/o versato.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 26 è inferiore ad € 12,00.

7. Le modifiche riguardanti le caratteristiche dell'utenza che comportano variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto con gli avvisi bonari di pagamento, il comune ha la facoltà di notificare, secondo i canali consentiti dalla legge (es. messo comunale, messo straordinario, raccomandata A/R, PEC):
 - un sollecito di pagamento, contenente l'importo già richiesto e non pagato, oltre alle spese di notifica, in unica soluzione.In caso di mancato pagamento della tassa, il Comune, anche in assenza di notifica del sollecito di pagamento, provvede ad emettere un Avviso di Accertamento per omesso/parziale versamento, contenente l'importo non versato, la sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della legge n. 147/13, gli interessi e le spese di notifica, notificandolo ai sensi di legge.
9. gli atti relativi alle attività di accertamento tributario costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento si procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

ART. 28 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi hanno l'**obbligo** di presentare apposita **dichiarazione** di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.
2. In caso di pluralità di possessori/occupanti/detentori, pur essendo essi tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi.
3. I soggetti obbligati devono presentare la dichiarazione al Comune entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio del possesso/occupazione/detenzione dei locali e/o delle aree soggette a tassazione e comunque non oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata (PEC), o tramite il Protocollo presso l'Ente o tramite il Sito Istituzionale. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di consegna nel caso di invio a mezzo PEC.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, se in possesso, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate, la destinazione d'uso e la superficie calpestabile;

- k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- m) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto; nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
- n) l'individuazione delle eventuali superfici non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- o) l'individuazione delle superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti non assimilati agli urbani;
- p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

- La denuncia deve essere regolarmente firmata. Nell'ipotesi di invio per Posta Elettronica o Protocollo o tramite il Sito Istituzionale o PEC, la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

Per l'applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini degli antecedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'esatto calcolo della TARI, effettuato sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove queste siano sufficienti, ad apposite richieste presentate dagli utenti.

- 6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata tempestivamente dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, o comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In assenza la cancellazione avverrà in seguito ad eventuale accertamento d'ufficio e non potrà essere applicata con effetti retroattivi.
- 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini indicati, il tributo non è dovuto esclusivamente se il contribuente dimostra che la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di accertamento d'ufficio.
- 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

ART. 29

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata la tassa, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.
- 3. Il Comune, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in presenza di copertura economica, provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. I tempi potranno essere superiori in caso di mancata copertura delle risorse finanziarie e per esigenze d'ufficio.
- 4. Su richiesta del contribuente, il credito spettante può essere compensato con lo stesso tributo dovuto per il medesimo anno o dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento riguardanti la stessa componente tributaria per il quale è stato chiesto il rimborso, o con altri tributi locali (IMU, CUP...).

ART. 30

FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,

nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 31 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. L'attività di accertamento, e/o la successiva riscossione del tributo, possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art.52 del D.Lgs 446/97, art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.lgs. 446/97, seguendo le procedure ivi indicate.

6. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.
7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento F24 o PagoPA.
8. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 218/1997 e dal D. Lgs. 159/2015.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, sostituiscono la dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 32 SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano le disposizioni legislative vigenti (Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87 che ha provveduto alla revisione complessiva del sistema sanzionatorio tributario, in precedenza disciplinato dai Decreti Legislativi n. 471/97 e n. 472/97).
2. Il Comune di Mascalucia può introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare la TARI, tributo di loro spettanza, tipologie di "agevolazioni" che prevedono l'esclusione degli interessi ovvero anche delle sanzioni per le ipotesi in cui, entro il termine appositamente fissato dal Comune, i contribuenti adempiano agli obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Con successivo regolamento consiliare, saranno definite le agevolazioni, le riduzioni o esclusioni delle sanzioni, degli interessi e i termini di pagamento.

ART. 33 IMPORTI MINIMI

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 34 RAVVEDIMENTO

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 comma 1 lettere a), a)-bis, b), b)-bis, b)-ter, c).
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

ART. 35 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 31 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti, in particolare da quanto previsto dalla legge n. 160/19 art. 1 commi 792 e seguenti.
2. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire su conti intestati al comune, escludendo la possibilità di incasso da parte di privati esterni alla Amministrazione.

3. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore a € 12,00.

ART. 36 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto. Per tutti i ricorsi inviati dopo il 01 luglio 2019, salvo l'eccezione per le liti di importo inferiore a Euro 3.000,00 (tremila/00), qualora il ricorrente decida di stare in giudizio senza assistenza tecnica, valgono le regole dettate per il processo tributario telematico (PTT). Il ricorso, dovrà essere nativo digitale, ovvero predisposto su formato informatico firmato digitalmente ed inviato solo ed esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC dell'ente impositore (Comune di Mascalucia - PEC: ced@pec.comunemascalucia.it) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione dell'accertamento.
2. La costituzione in giudizio dovrà avvenire mediante invio del ricorso digitale alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, competente per territorio. Tutti gli allegati che verranno depositati insieme al ricorso dovranno essere firmati digitalmente. Per poter procedere con l'invio del ricorso telematico alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio, il soggetto ricorrente e/o suo difensore dovranno abilitarsi alla piattaforma SIGIT messa a disposizione del Ministero delle Finanze al seguente link: www.giustiziatributaria.gov.it/gt/processo-tributario-telematico-ptt-sigit e seguire le istruzioni messe a disposizione.
3. Per le liti di importo inferiore ad Euro 3.000,00 (tremila/00), sempre con riferimento alla sola imposta e qualora il soggetto ricorrente decida di stare in giudizio senza assistenza tecnica e di non utilizzare il PTT, il ricorso redatto in originale potrà essere recapitato nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica al Comune di Mascalucia che ha emesso l'atto di accertamento secondo una delle seguenti modalità:
 - notifica a norma degli artt. 137 e seguenti del C.P.C.;
 - notifica a mezzo posta in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento, indirizzato al Comune di Mascalucia - Ufficio Tributi, Via Bellini 16, 95030 Mascalucia (CT);
 - mediante consegna diretta a mano, presso l'ufficio protocollo del Comune che provvederà a rilasciare ricevuta. In tal caso, nel termine di 30 (trenta) giorni dal deposito del ricorso originale presso l'ente impositore secondo una delle modalità sopra descritte, previo pagamento del contributo unificato tributario, il soggetto ricorrente dovrà costituirsi in giudizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente di Catania, mediante il deposito di copia conforme del ricorso originale notificato all'ufficio impositore.
4. Si applica la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 31 Agosto. In caso di tempestiva proposizione di ricorso si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del D.lgs. 472/1997 concernente l'esecuzione delle sanzioni.

ART. 37 INTERPELLO

1. I contribuenti, laddove ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari, possono presentare al Comune specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento.
2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
3. Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati.

ART. 38
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

Si applicano le disposizioni previste nel Regolamento delle Entrate Comunali.

ART. 39
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 40
NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere conformi al testo vigente delle norme stesse.

ART. 41
ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno di riferimento se adottato entro il termine del 30 Aprile, ovvero entro i termini di approvazione del bilancio, qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 Aprile, salvo deroghe ministeriali. Se adottato oltre tale data, ovvero oltre la data prevista da decreti ministeriali, entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo. Il presente Regolamento TARI sarà pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo www.comune.mascalucia.ct.it